



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 03.05.2017

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)**

Il Dirigente dell'Area finanze, bilancio e tributi, Dott. Francesco De Luca, su proposta dell'Assessore alle Finanze, Dott. Domenico Vargiu,

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Richiamati:

- la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) con la quale è stato differito dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2017-2019;
- il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2017-2019;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 120 in data 28.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;

- la Giunta Comunale, con deliberazione 43 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2017, di approvazione del DUP Sezione strategica 2017/2020 e Sezione operativa 2017/2019;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 45 in data 31.03.2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Considerato che, successivamente alla suddetta deliberazione di approvazione dello schema di bilancio di previsione, è stato deliberato dalla Giunta Comunale, con provvedimento n. 53 del 21.04.2017, il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016, comprendente variazioni al bilancio di previsione 2016/2017;

Dato atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, in conformità con la normativa riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, ha apportato variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio successivo, funzionali alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni da rinviare all'esercizio di scadenza delle connesse obbligazioni, con relativa costituzione, per l'importo del saldo tra impegni e accertamenti reimputati, del fondo pluriennale vincolato;

Preso atto della necessità di emendare lo schema di bilancio presentato dalla Giunta Comunale a questo Consiglio, con le variazioni approvate in gestione provvisoria dalla suddetta deliberazione di Giunta n. 53 del 21.04.2017, avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, "Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. [...] Gli enti locali [...] allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio [...]".

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 "Gli enti locali adottano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione. [...] Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale. [...] Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Visto l'allegato piano degli indicatori di bilancio.

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2014 dell'ente e dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19/04/2017, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà;**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 19.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i **valori delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria**;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21, n. 22 e n. 23 in data 31.03.2017 relative rispettivamente all'approvazione delle modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 17.03.2017, relativa all'approvazione delle **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 17.03.2017, relativa all'approvazione delle **tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997**, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 29.03.2017, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la propria deliberazione n. 16 in data 07.03.2017 con la quale è stato istituito il contributo di sbarco e approvato il relativo regolamento;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 29.03.2017 relativa all'approvazione delle tariffe per il contributo di sbarco sull'isola dell'Asinara;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 in data 30.12.2016, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n.5 in data 01.02.2017, n.13 in data 22.02.2017, n. 21 in data 03.03.2017, n. 39 in data 30.03.2017, n. 41 in data 30.03.2017 e n. 44 in data 31.03.2017 esecutive ai sensi di legge, di approvazione delle **tariffe relative ai servizi cimiteriali e alla concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e cellette ossario nei due cimiteri comunali**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 16.07.2015, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 01.02.2016, di determinazione delle **indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori**, ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 15.07.2015, così come modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11.02.2016 di determinazione **dell'indennità di funzione del presidente del consiglio** ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 16.11.2015, così come modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11.02.2016 di determinazione **dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali** ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio-

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dall'allegato prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto il prospetto allegato con il quale sono stati rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2017 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali in data 07/04/2017;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

propone di deliberare

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente,

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dagli schemi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

Tit	Descrizione	Cassa	2017	2018	2019	Tit	Descrizione	Cassa	2017	2018	2019
	Fondo di cassa iniziale	9.677.831,49	PARTE ENTRATA						PARTE SPESA		
	FPV di entrata		2.091.039,55	581.800,02	548.800,02						
I	Entrate tributarie	12.757.644,57	12.283.595,99	11.015.962,88	10.947.526,88	I	Spese correnti	27.576.220,30	24.244.779,53	21.619.456,42	21.806.072,11
II	Trasferimenti correnti	10.489.033,71	9.297.737,90	8.617.164,80	8.617.164,80		di cui FPV		0,00	0,00	0,00
III	Entrate extra-tributarie	3.177.165,32	1.761.413,18	1.993.328,74	2.248.380,43						
IV	Entrate in conto capitale	10.881.372,97	6.224.882,72	3.530.500,00	7.223.332,84	II	Spese in conto capitale	10.657.878,32	7.867.069,95	4.119.300,02	7.779.132,86
							di cui FPV		581.800,02	548.800,02	0
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	III	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE FINALI	37.305.216,57	31.658.669,34	25.738.756,44	29.585.204,97		SPESE FINALI	38.234.098,62	32.111.849,48	25.738.756,44	29.585.204,97
VI	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	IV	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	V	Chiusura anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Entrate da servizi per conto di terzi	6.742.195,10	5.240.775,35	5.237.226,53	5.237.226,53	VII	Spese per servizi per conto di terzi	6.766.216,77	5.240.775,35	5.237.226,53	5.237.226,53
	TOTALE	6.742.195,10	5.240.775,35	5.237.226,53	5.237.226,53		TOTALE	6.766.216,77	5.240.775,35	5.237.226,53	5.237.226,53
	Avanzo di amministrazione		453.180,14	0,00	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	44.047.411,67	37.352.624,83	30.975.982,97	34.822.431,50		TOTALE SPESE	45.000.315,39	37.352.624,83	30.975.982,97	34.822.431,50
	Fondo di cassa finale presunto	8.724.927,77									

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 2,5% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a € **6.585.576,00** il **limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2016**, di cui € 72.441,34 per Co.co.co. (1,1% delle spese come da conto annuale) ed € 92.198,06 per studi, ricerche e consulenze (1,4% delle spese come da conto annuale), dando atto che:
 - a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;

- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
- b) i limiti di spesa per Co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 66/2014 (L. n. 89/2014);

5. di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:
- a. studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 - b. relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - c. sponsorizzazioni;
 - d. missioni;
 - e. attività esclusiva di formazione;
 - f. manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;

come risultano dal prospetto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra derivano risparmi complessivi per € 135.950,74 per l'esercizio 2017, € 141.058,71 per l'esercizio 2018, € 141.058,71 per l'esercizio 2019;

6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione 2017-2019 in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
8. di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "trasparenza, valutazione e merito" il piano degli indicatori di bilancio;
9. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDPA), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Di proporre infine, che il presente atto, sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, per l'urgenza di dare esecuzione alle politiche di bilancio approvate con il presente provvedimento.

L'Assessore Dott. Domenico Vargiu

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO